



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 22/TFT del 2 maggio 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 2 maggio 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 120

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Proc.684430 pfi 21-22/PM/ag dell'11.03.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società ASD Virtus Battipaglia Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per comportamenti posti in essere dai suoi tesserati sigg. Fortunato Rosario, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Battipaglia Calcio, e Cesaro Marco, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Virtus Battipaglia Calcio.

Visto il provvedimento del Presidente Federale pubblicato nel C.U. n.181/AA del 24.2.2022 con il quale si dà atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto con la società **ASD Virtus Battipaglia Calcio**, in quanto tale società non ha provveduto al pagamento dell'ammenda nel termine perentorio previsto dall'art. 126 del CGS.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS alla società Asd Virtus Battipaglia la sanzione di euro 200,00. Si precisa che la società è tenuta ad integrare di euro 50,00 il Bonifico di euro 150,00 del 15.3.2022.

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. V. Pecorella**

FASC. 121

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Proc.6941/53pfi 21-22/PM/vdb del 15.03.2022 (Coppa giovanissimi Under 14)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società ASD PASQUALE FOGGIA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte ed i comportamenti posti in essere dai suoi tesserati sigg. Italo Mattioli, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Asd Pasquale Foggia, e Franco Cardella, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Asd Pasquale Foggia.

Visto il provvedimento del Presidente Federale pubblicato nel C.U. n.188/AA del 24.2.2022 con il quale si dà atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto con la società Asd Pasquale Foggia, in quanto tale società non ha provveduto al pagamento dell'ammenda nel termine perentorio previsto dall'art. 126 del CGS.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS alla società Asd Pasquale Foggia punti 1 (uno) di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. V. Pecorella

FASC. 91

Componenti: Avv. V. Pecorella (Presidente F.F.); Avv. G. Ciappa; Avv. L. Sequino.

Proc.733/305 pfi21-22/PM/rn del 25.03.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Vitelli Raffaele, calciatore tesserato nella stagione sportiva 217-2018 per le società ASD Ciro Vive, Asd Casavatore Calcio (ora denominata Asd San Francesco Soccer) ed Asd Real Amicizia; violazione dell'art.4 comma 1, CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società Asd Real Amicizia n.DL6782776 per la stagione sportiva 2017-2018, dichiarando in maniera veridica di essere nato nel comune di Napoli, anziché in quello di Mugnano, ed indicando un codice fiscale inesistente; e Art. 40 comma 4 N.O.I.F. per essere stato lo stesso tesserato, nella stagione 2017-2018, contemporaneamente con le società Asd Ciro Vive con la matricola n.2831439, dal 19.2.2016 al 12.12.2017, con la Asd Casavatore Calcio (ora denominata Asd San Francesco Soccer) con la matricola n.5594431, dal 27.9.2016 all'11.7.2017, nonché con la Asd Real Amicizia con la matricola n.5594431 dal 22.9.2017 al 9.7.2018.

La Società Asd San Francesco Soccer (già Asd Casavatore Calcio), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 comma 2 del C.G.S. per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Vitelli Raffaele.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare per il Sig. Vitelli Raffaele la squalifica di mesi sei (6); e per la società Asd San Francesco Soccer (già Asd Casavatore Calcio) l'ammenda di euro 150,00.

Così deciso in Napoli, in data 2.05.2022

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. V. Pecorella**

Pubblicato in NAPOLI il 2 maggio 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**